

QUESITO N. 2

In relazione alla procedura ristretta di cui all'oggetto, che in questa fase non mette ancora a disposizione dei potenziali concorrenti elementi di valutazione economico finanziaria ed i tempi di predisposizione dell'offerta, elementi utili per valutare l'opportunità di costituire un raggruppamento temporaneo, si desidera sapere se il raggruppamento fra imprese invitate sia consentito nella seconda fase di predisposizione dell'offerta o se obbligatoriamente debba essere comunicato in questa fase sottoscrivendo congiuntamente la domanda di partecipazione come previsto all'art. 13 del disciplinare.

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

Il Bando di gara (al punto III.1.3) e il disciplinare di gara (all'art. 13.1) rinviano alla disciplina di cui all'art. 37 del D.lgs. 163/2006 in tema di raggruppamenti temporanei; in base a tale disciplina (cfr. cit. art. 37, co. 12), "In caso di procedure ristrette [...], l'operatore economico invitato individualmente [...] ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti".